

## LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO.

La Convenzione di Bruxelles del 1968 (ratificata con legge 21.06.1971) DISPONEVA che le sentenze (non quelle in materia di stato e capacità delle persone) emesse in uno Stato contraente non richiedevano procedimenti di delibazione per essere riconosciute negli altri stati contraenti (art. 26, comma 1) se non per essere "riconosciute" quando fossero state "contestate" (26 comma 2) o per essere "dichiarate esecutive" ossia validi titoli per l'esecuzione coatta (art. 31): a questi fini, "la parte interessata" doveva in Italia presentare "istanza" alla Corte di appello "con modalità del deposito.. determinate in base alla legge dello Stato" italiano (art. 33).

La Corte doveva in breve tempo e inaudita altera parte rendere la sua decisione [controllando non già il merito, ma (a) la compatibilità con l'ordine pubblico, (anche quello processuale ovvero) il rispetto del contraddittorio, la mancanza di "contrasto" con una sentenza interna resa alle stesse parti, la compatibilità col nostro diritto internazionale privato per competenza (o per esito nel merito) nell'aver affrontato pregiudiziali di stato o di capacità delle persone, o sui rapporti patrimoniali tra coniugi o sui testamenti o sulla successione; le speciali competenze inderogabili stabilite in materia di assicurazioni, di contratto con i consumatori, di pattuizione specifica].

La decisione sulla "istanza" avrebbe potuto essere oggetto di "opposizione" del soccombente davanti alla stessa Corte di appello: opposizione "proposta secondo le norme sul procedimento in contraddittorio" (art. 37).

Il nostro legislatore non introdusse norme specifiche sul deposito dell'istanza, sulle modalità della decisione, sul giudizio di opposizione. Sembrò perciò inevitabile richiamarsi al procedimento di delibazione delle sentenze straniere previsto allora dal C.P.C. all'art. 796, con "domanda mediante citazione" e lo svolgimento secondo il giudizio di Tribunale in primo grado<sup>1[1]</sup>.

---

<sup>[1]</sup> \_ Vedi Andrioli, Comm. sub art. 797, terza ed., Napoli 1964:

"Sul giudizio di dichiarazione di efficacia, in generale. - Il procedimento avanti la corte d'appello si svolge secondo le regole normali: si inizia con citazione, alla quale segue la costituzione delle parti nei termini indicati negli artt. 165 e 166 e si conclude con sentenza, con la quale è accolta o rigettata la domanda per motivi di forma o di merito. Il più importante problema, che si pone in questa materia, verte, come s'intende di leggieri, sulla opportunità di adeguare il processo di dichiarazione di efficacia alle regole del giudizio di primo grado o a quelle di secondo grado. Tale questione, che, in sede di interpretazione del codice 1865, era stata prospettata con limitato riferimento all'ammissibilità della riconvenzionale avanti il giudice della delibazione (CHIOVENDA, ' Princ., 1144; MORELLI, Diritto cit., Ia ediz., n. 149), assume un significato più generale nel vigente codice che, come è noto, introduce notevoli differenze di disciplina positiva fra i giudizi di primo e di secondo grado.

La soluzione non è difficile, ove si tenga presente da un lato che il giudizio di dichiarazione dell'efficacia, pur svolgendosi avanti la corte d'appello, non è un giudizio di secondo grado, e dall'altro lato che la quasi totalità delle differenze correnti fra il giudizio di appello e quello di primo grado è giustificata dalla presenza nel primo della sentenza impugnata che delimita notevolmente le facoltà delle parti e i poteri dell'istruttore (conf. SATTA, n. 524); questi due rilievi sono, a mio parere,

Il sistema che ne derivava aveva per noi un buon precedente nella Convenzione tra Italia e San Marino del 1939<sup>2[2]</sup>, per la quale la esecutività delle sentenze sanmarinesi viene riconosciuta in Italia con "decreto" del presidente della Corte di appello suscettibile di "opposizione" davanti alla Corte mediante "ricorso". Il "decreto" è da ritenere equivalente alla successiva sentenza (se non opposto), con uguale efficacia di giudicato<sup>3[3]</sup>; ed il giudizio di opposizione deve svolgersi secondo le norme ordinarie del giudizio in contraddittorio.

---

sufficienti per concludere che l'istruttore è fornito, nel giudizio di dichiarazione di efficacia, dei poteri del giudice istruttore di primo grado (poco chiaro D'ONOFRIo, n. 1244, per il quale dovrebbe, nell'utilizzazione delle norme disciplinatrici del giudizio di cognizione di primo grado, tenersi conto dell'art. 359, che ne esclude le incompatibili [ma quali sono le norme incompatibili con il giudizio di deliberazione? ] ), e che le facoltà istruttorie ed assertive delle parti sono regolate dagli artt. 164, 166, 182 e 183 e non dall'art. 345: con ciò non significa che siano ammissibili domande riconvenzionali, alla proponibilità delle quali si oppone l'altro rilievo che ad esse sarebbe, altrimenti, negata la garanzia del doppio grado di giurisdizione (SATTA, n. 524)."

E' da ritenere che nulla sia cambiato colle ultime riforme del processo di appello, se non quanto queste hanno mutato per il giudizio collegiale previsto davanti al Tribunale in primo grado: sono irrilevanti anche oggi le norme sul giudizio di secondo grado davanti alla Corte d'appello. La Cassazione ha valutato diversamente. Io ho esposto in altra occasione il perché del dissenso della Corte fiorentina (v. la relazione tenuta al Convegno di Roma del 25 ottobre 2006, organizzato dal CSM sul giudizio di appello- La si trova anche in Diritto e Giustizia).

Si deve ritenere che dove la normativa europea che si esamina non è applicabile, sia ancora da seguire la procedura ora richiamata anche per proporre la domanda di riconoscimento ex art. 64 legge n. 218/1995 di diritti internazionale privato ovvero ai sensi della Convenzione dell'Aia in data 1 giugno 1970, ratificata colla legge 10 giugno 1985 n. 301: ambedue sono prive di indicazioni processuali

<sup>2[2]</sup> \_\_\_ Legge 6 giugno 1939, n. 1320 (in Gazz. Uff., 16 settembre, n. 217). -- Esecutorietà della convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939. Modificato con accordi successivi ratificati con d.lg.lgt. 12 aprile 1946, n. 276, con l. 9 agosto 1954, n. 712. e con l. 13 dicembre 1972, n. 816.

Art. 1. Le relazioni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di perpetua amicizia e di buon vicinato. La Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralità ed esprime la certezza che non le verranno mai meno la più viva amicizia e la più ampia cooperazione della Repubblica Italiana per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza. In questo intento il Governo italiano ed il Governo sammarinese procederanno a regolari consultazioni sui problemi di comune interesse (1).  
(1) Articolo così modificato dall'Accordo ratificato con l. 13 dicembre 1972, n. 816...

Art. 5. Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:  
1) che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale è invocata, salva la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo;  
2) che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale è stata emanata;  
3) che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione è invocata;

4) che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa è invocata, un giudizio per la stessa controversia;  
5) che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale è invocata.

Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato nel quale essa è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 concorre soltanto se la parte convenuta aveva, al momento della instaurazione del giudizio, la residenza effettiva, da certificarsi dai rispettivi Consoli, di almeno un anno nello Stato nel quale la decisione

Non c'erano altre ipotesi di giudizio della Corte in primo ed unico grado al momento di ingresso della Convenzione di Bruxelles. Proprio in quell'epoca, si apriva la nuova stagione della Corte di appello come giudice di primo grado (che con il successivo sviluppo ha ben contribuito alla sua attuale condizione di paralisi)<sup>4[4]</sup> avendo la "legge sulla casa" (legge 865 del 22 ottobre 1971) attribuito a questo giudice (forse anche perché allora non subiva gli attuali tempi biblici) la competenza sulla determinazione delle indennità di espropriazione per pubblica utilità ormai fortemente differenziate dal valore di mercato dei

---

è stata pronunciata (1).

(1) Articolo così sostituito dall'Accordo firmato a Roma il 28 febbraio 1946, approvato dal d.lg.lgt. 12 aprile 1946, n. 276; l'ultimo comma è stato ulteriormente modificato dall'Accordo aggiuntivo firmato a Roma il 29 aprile 1953 e ratificato dalla l. 9 agosto 1954, n. 712.

Art.

6.

Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorietà può essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni previste dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutivo secondo la legge dello Stato dal quale dipende l'autorità che lo ha emanato. L'esecutorietà è dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contraddittorio, nel territorio dello Stato, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella Repubblica, dal commissario della legge.

Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorietà è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello.

La decisione della corte d'appello o del giudice d'appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge contro le sentenze pronunciate in grado d'appello (1).

(1) Comma così modificato dall'Accordo aggiuntivo ratificato dalla l. 9 agosto 1954, n. 712.."

<sup>3[3]</sup> \_ App. Roma 12 dicembre 1953 in Foro it. 1954, I, 223; Cass. 21 giugno 1956 n. 2184 in Giust. civ. I, 1232.

\_ App. L'Aquila 17 marzo 1953 in Foro it. Rep. 1954, v. Matrimonio, 145. Sul punto v. Andrioli, comm. cit. sub 796, pag. 652/653: "la convenzione prevede la fase presidenziale, da svolgersi inaudita altera parte, della quale non è traccia nel codice di rito: fase presidenziale della quale ho altrove sottolineato l'affinità con la procedura monitoria, con cui ha in comune il contraddittorio ritardato e l'iniziativa del processo contenzioso trasferita alla parte opposta a chi è, di norma, legittimato attivamente (Foro it. 56, I, 1088 [nota critica a Cass. 21 giugno 1956, n. 2184, che, a torto, disse immediatamente impugnabile con il ricorso alla Cassazione il provvedimento presidenziale]).

Data la funzione comune al processo contenzioso di delibazione, che deve pur riconoscersi alla fase presidenziale, è da ritenere che il presidente della corte d'appello, prima di provvedere, debba sentire il p. m., quindi, il cancelliere sia tenuto a comunicare alla procura generale decreto presidenziale, e che questo possa formare oggetto di reclamo del p. m. alla corte d'appello. Il reclamo, poi, in considerazione della identità sua con il normale giudizio di delibazione, deve di quest'ultimo osservare le formalità (App. L'Aquila 5 aprile 1951, in Riv. giur. abruzz., 228)."

<sup>4[4]</sup> \_ Le attuali competenze di primo grado cadono su: danni da violazione delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato (art. 33 Legge 10 ottobre 1990, n. 287); riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri (artt. 839, 840 c.p.c.); attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (art.67 legge n. 218/1995 sul Diritto internazionale privato); attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero (art. 68 ivi); opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Tu. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo (art. 2, 24 marzo 2001 n. 89); opposizioni alla stima nelle espropriazioni per

terreni - edificabili e non. L'art. 19, infatti, stabiliva che i proprietari e gli altri interessarti al pagamento dell'indennità possono proporre "opposizione" alla stima della "Commissione.. [di carattere amministrativo].. davanti alla Corte d'appello" competente per territorio, con "atto di citazione" notificato all'espropriante. "L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante".

Ed era sembrato del tutto banale che si dovesse applicare al giudizio su detta citazione, per analogia, le regole dettate dal C.P.C. per il giudizio di primo grado davanti al tribunale - allora sempre in composizione collegiale - parametro espressamente richiamato alla integrazione dello stesso giudizio di appello dall'art. 359 C.P.C.

Nulla, così, impediva che la decisione sulla "istanza" (di riconoscimento o dichiarativa dell'esecutività della sentenza di uno Stato europeo aderente) avvenisse nella forma del "decreto" e che ad esso si potesse fare "opposizione" con atto di citazione per un ordinario giudizio di (primo e) unico grado, condotto dal giudice (consigliere) istruttore e deciso dal collegio.

La disciplina che con legge 5 gennaio 1994 n. 25 aggiungeva al C.P.C. un capo settimo del libro quarto per disciplinare l'efficacia di lodi stranieri nel nostro ordinamento.

L'art. 839 prevede di dover proporre con "ricorso al presidente della Corte di appello" la richiesta necessaria a far valere il lodo straniero.

L'art. 840, poi, statuisce: "[I]. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda. [II]. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La Corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione...".

Qui è un richiamo diretto - si direbbe - del procedimento di primo grado davanti al Tribunale in composizione collegiale (era sempre

---

pubblica utilità (art. 54 DPR 8 giugno 2001 n. 327 TU). L'impugnazione per nullità del lodo (art. 828 c.p.c.) che originariamente era concepito come "sentenza" ma soggetta ad impugnazioni diverse dalle ordinarie, è diventata competenza esclusiva della Corte di appello colla legge 5 gennaio 1994 n. 25: legge che non parlava più del lodo come "sentenza" arbitrale, ponendo così in crisi l'idea che l'accertamento della sua per nullità valesse come giudizio di secondo grado.

Non possono considerarsi esempio imitabile le disposizioni processuali stabilite per l'azione popolare dal DPR 20 marzo 1967 n. 223 recante il Testo unico sull'elettorato attivo, del tutto piegate alle esigenze di celerità che la materia esprime (artt. 42 segg.). Inimitabile è da dire anche

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs 4 febbraio 1998, n. 58) che all'art. 195 prevede: ". . . 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo ammessa opposizione alla corte d'appello.. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. . . 6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato."

collegiale la sua composizione fino al 30 aprile 1995, termine stabilito via via prorogando quello già fissato dall'art. 88 dalla legge 26 novembre 1990 n. 353).

La nuova legge di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, ma, entrata in vigore per la parte che interessa dal 31.12.1996) ha esteso a tutte le sentenze civili straniere non soggette a norme pattizie (ed anche quelle in campo matrimoniale e di famiglia) il riconoscimento di efficacia in Italia senza la necessità di procedimenti preventivi di valutazione, quando rispettosa delle regole di competenza, del principio del diritto di difesa per il soccombente, una volta passata in giudicato e non contraria a un giudicato interno né ottenuta con domanda successiva alla litispendenza interna (art. 64). Salvo che vi fosse contestazione o che non ve ne fosse "ottemperanza" o che si dovesse provvedere ad eseguirla in via coattiva: eventualità nelle quali "chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'appello l'accertamento dei requisiti del riconoscimento" con un (indeterminato) "provvedimento" idoneo ad integrare, insieme colla stessa sentenza straniera, il titolo esecutivo per "l'attuazione e l'esecuzione forzata".

La stessa legge dispone l'abrogazione espressa de "gli articoli dal 796 all'805 del C.P.C... a far data dal 31 dicembre 1996" (art. 73), senza accennare al procedimento di riconoscimento quando necessario (norma che, invece, appare superflua soltanto per l'eventuale riconoscimento incidentale stabilito al comma 3 dell'art. 67).

Sembrò<sup>5[5]</sup>, a questo punto, inevitabile confermare la necessità di un giudizio ordinario in (primo e) unico grado davanti alla competente Corte di appello, regolato in analogia col procedimento davanti al Tribunale: con la citazione, con la nomina del consigliere relatore per l'istruttoria e la raccolta delle conclusioni finali e l'assegnazione dei termini per le difese finali scritte (comparse conclusionali e repliche) da portare alla decisione del collegio in camera di consiglio.

Il Regolamento CE 1347/2000 entrava in vigore il 1° marzo 2001, attinente le decisioni in materia di divorzio di separazione personale, di annullamento del matrimonio e quelle in materia di potestà dei figli occasionatesi in quelle controversie (art. 1). Escludeva che fosse necessario un qualunque procedimento di deliberazione preventiva per "l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di

---

<sup>5[5]</sup> Escludono la trattazione collegiale ex art. 350 La China (L'Arbitrato. Il sistema e l'esperienza 99, 212) e Punzi (Disegno sistematico dell'Arbitrato, II, 343).

Così non solo alla Corte fiorentina ma anche a quelle di Milano di Bari di Sassari di Napoli, come si desume da

Cass. 1731 del 07/02/2001,

Cass. 14857 del 23/11/2001,

Cass. 13894 del 19/09/2003,

Cass. 18917 del 2004 (decisioni che esprimono, tutte, l'opinione contraria della SC, così come Cass. 14 gennaio 2003 n. 365, sulla scorta di un asserito "principio (esplicitato negli art. 400 e 404 c.p.c.) per cui, davanti al giudice adito, si osservano le forme proprie dei procedimenti davanti a lui, se non è altrimenti stabilito".).

divorzio, separazione personale dei coniugi o di annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro" rendendosi invece possibile ottenere la dichiarazione "che la decisione deve essere" riconosciuta (oltre che in via incidentale nell'ambito di altro processo) o che "non può essere riconosciuta" con giudizio in via principale attraverso la procedura che è stabilita come necessaria in ogni caso per l'esecuzione sulla potestà genitoriale (art. 14).

In termini processuali di questo giudizio diretto al riconoscimento - o alla impossibilità del riconoscimento - (delle sentenze di divorzio, separazione, annullamento) o sull'eseguibilità (delle sentenze sulla potestà genitoriale) il Regolamento si limitava ancora ad un pressoché pieno rinvio alle norme proprie dello Stato richiesto: sia per il deposito e la struttura dell'istanza di decisione (da rendere però inaudita altera parte e senza esame del merito: art. 22 comma 3; art. 23 comma 1; art. 24), imponendosi solo l'elezione di domicilio e la produzione necessaria di documenti (art. 23, commi 2 e 3) ; sia per avviare e svolgere in contraddittorio la "opposizione" contro la "decisione resa sull'istanza" presentata dalla parte soccombente entro un mese dalla notificazione di essa (art. 26).<sup>6</sup>

[6]

Ancora si imponeva l'avvio della "opposizione" con atto di citazione e svolgimento secondo le regole del giudizio collegiale del tribunale.

Nel marzo 2003 è entrato in vigore il Regolamento n. 44/2001 subentrato alla Convenzione di Bruxelles (art. 68) per la collaborazione tra gli stati europei (Danimarca esclusa) in materia civile e commerciale (ma non di stato e di capacità delle persone né riguardo al regime patrimoniale tra coniugi, o testamenti o successioni, né fallimenti, né sicurezza sociale, né arbitrato) per le cause sorte dopo la sua entrata in vigore (ovvero per decisioni posteriori su cause sorte prima ma nelle vigenze delle Convenzioni di Bruxelles o Lugano o comunque davanti a giudice tutt'ora competente: art. 66).

La dichiarazione preventiva di riconoscimento delle sentenze in via principale è anche qui richiesta solo in caso di contestazione o di esecuzione forzata (art. 33); e, ancora una volta, il procedimento necessario è riservato alla Corte di Appello, secondo un procedimento rimesso alle norme processuali interne pressoché per intero.

Si impone ancora che vi sia una fase di decisione inaudita altera parte sulla "istanza", cui si prescrive solo l'elezione del domicilio e l'allegazione di documenti provenienti dal giudice straniero (artt. 40 e 41), mentre della decisione si prescrive soltanto l'immediata comunicazione alla parte che l'ha domandata.

---

<sup>6</sup>[6] \_ Può soddisfare qualche curiosità ricordare che il problema della trascrizione del divorzio o annullamento del matrimonio senza procedimenti preventivi di controllo, si pose già sulla base dell'art. 11 della Convenzione consolare tra Italia e Romania del 17 agosto 1880, resa esecutiva con r.d. 24 marzo 1881 n. 137: la convenzione lo richiedeva ("in forma sommaria") solo per l'esecuzione forzata e per la trascrizione ipotecaria. V. Andrioli, Comm. cit. sub art. 796, pag. 648 segg.

Si prevede, poi, la possibilità che "ciascuna delle parti" possa **"proporre ricorso contro** la decisione relativa all'istanza", nel mese dalla notificazione di essa, da esaminare secondo le norme interne "sul procedimento in contraddittorio" (art. 43) e da concludere senza alcun esame del merito già valutato all'estero (art. 45).

Per la prima volta non si usa l'espressione "opposizione", ma quella di "ricorso". Secondo le leggi processuali interne, l'espressione nuova si contrappone a "citazione" e si fa impegnativa per noi: significa che il termine di presentazione imposto (un mese dalla notificazione della decisione emessa inaudita altera parte ex art. 45, comma 5) è rispettato col deposito della impugnazione e non con la notifica di essa alla controparte (cfr. art. 39 u.c. c.p.c; artt. 163 e 414 c.p.c; art. 645 e 646 c.p.c.)<sup>7[7]</sup>

Se la lettura del Regolamento europeo si inserisce nel sistema interno con un coordinamento verbale del suo stesso tipo, allora la fase in contraddittorio del giudizio di riconoscimento o di esecutività per le sentenze civili e commerciali non può essere più introdotta con la citazione come davanti al tribunale ordinario.

Ma così non sembra.

Si ricordi che non vi è una legge di ratifica come avviene per le convenzioni internazionali che eventualmente assorba il testo

---

<sup>7[7]</sup> Cassazione civile , sez. lav., 24 agosto 1991, n. 9099\_: "L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro per un credito basato su uno dei rapporti previsti dagli art. 409 e 442 c.p.c. è regolata dalle norme sul nuovo rito del lavoro e, pertanto, deve essere proposta con ricorso depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'ingiunzione, mentre, qualora sia, invece, proposta con citazione, questa può valere come ricorso solo a condizione che sia depositata in cancelleria nel termine perentorio predetto, la cui inosservanza (insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado) determina l'inammissibilità dell'opposizione, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo, che passa in giudicato.

Tribunale Palermo, 16 luglio 2001, Lo Cascio e altro c. Scalia , Giur. merito 2001, 1253: "Nelle materie di cui all'art. 447 bis c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con ricorso depositato in cancelleria nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto opposto, cosicché la tempestività dell'opposizione erroneamente instaurata con atto di citazione va valutata non già con riferimento alla data di notificazione dell'atto di citazione ma a quella di deposito dell'atto medesimo, che tiene luogo del ricorso. Le questioni inerenti alla tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo sono rilevabili d'ufficio dal giudice."

Cassazione civile , sez. I, 30 marzo 2001, n. 4686: "Se la stessa causa di separazione personale dei coniugi viene introdotta davanti a giudici diversi, per individuare, ai fini della litispendenza, il giudice preventivamente adito occorre avere riguardo non già alla data di notifica degli atti introduttivi dei due giudizi ma a quella del deposito dei relativi ricorsi in cancelleria. Ha, infatti, rilievo generale il principio, affermato con particolare riferimento al processo del lavoro, nonché ai giudizi d'impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, secondo il quale nei procedimenti che s'instaurano con ricorso (ad eccezione del rito monitorio per il quale vige la diversa regola di cui all'art. 643, ultimo comma, c.p.c.) la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito del ricorso stesso in cancelleria. "

pattuito<sup>8[8]</sup> rendendolo omogeneo alla normativa interna ai sensi degli ex artt. 12 e segg. delle preleggi.

Si ricordi che nell'Ordinamento della CE "Nessuna disposizione specifica esiste per quanto riguarda la lingua in cui devono essere redatti i regolamenti. Il fatto che essi abbiano portata generale consente tuttavia di ritenere che debbano essere redatti, come di fatto avviene, in tutte le lingue ufficiali della Comunità".

-[che attualmente sono ventitre].<sup>9[9]</sup>

Ciò significa che tutte le versioni del Regolamento sono ugualmente impegnative per gli stati membri. Un confronto tra le varie versioni linguistiche può così porsi come strumento non secondario interpretazione del testo prima che si debba far ricorso alla CEG.

Io ho controllato la versione francese ed ho potuto constatare che del tutto generica è l'espressione usata per indicare la possibilità di chiedere un controllo in contraddittorio della decisione pronunciata inaudita altera parte.<sup>10[10]</sup>

E' da ritenere che ciò valga anche per il testo italiano, in piena coerenza con il rinvio espresso alla disciplina interna del mezzo di impugnazione.

---

<sup>8[8]</sup> La Convenzione dell'Aia 1 giugno 1970 sul riconoscimento di divorzi e separazioni personali (ratificata in Italia con Legge 301/85 è attualmente in vigore nei seguenti paesi: Australia\* a 24 settembre 1985 A 13 aprile 1986 - Cipro\* a 13 gennaio 1983 A 14 novembre 1983 - Danimarca\* 25 giugno 1975 24 agosto 1975 - Egitto 21 aprile 1980 20 giugno 1980- Finlandia 16 giugno 1977 15 agosto 1977 -Italia\* 19 febbraio 1986 20 aprile 1986 - Lussemburgo\* 13 febbraio 1991 14 aprile 1991 - Norvegia 15 agosto 1978 14 ottobre 1978 - Paesi Bassi\* 23 giugno 1981 22 agosto 1981 - Aruba 28 maggio 1986 A - Portogallo 10 maggio 1985 9 luglio 1985 - Regno Unito\* 21 maggio 1974 24 agosto 1975 - Bermuda\* a 20 agosto 1982 A 11 febbraio 1983 - Gibilterra\* a 5 aprile 1977 A 4 giugno 1977 - Guernesey\* a 3 marzo 1978 A 2 maggio 1978 - Isola di Man\* a 3 marzo 1978 A 2 maggio 1978 - Jersey\* a 3 marzo 1978 A 2 maggio 1978 - Repubblica Ceca\* 28 gennaio 1993 S 1° gennaio 1993 - Slovacchia\* 26 aprile 1993 S 1° gennaio 1993 - Svezia 25 giugno 1975 24 agosto 1975 - Svizzera\* 18 maggio 1976 17 luglio 1976) indica il testo francese e quello inglese come "facenti parimente fede" (art. 31).

<sup>9[9]</sup> F. Pocar: "Diritto delle Comunità europee, I V ed., Milano 1991, pag. 260.

<sup>10[10]</sup> "Article 43- 1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparait pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'article 26, paragraphe 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des états membres.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre état membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai comporte pas de prorogation à raison de la distance... » "Former un recours" vale genericamente "fare un ricorso", ma anche "fare una opposizione, un'appello, una impugnazione".

Mi si dice che sia la stessa cosa per il testo inglese, con l'espressione "may be appealed against by either party". Così per il testo spagnolo, con l'espressione "podrà ser recurrida por cualquiera de las partes".

Tutte le versioni linguistiche del Regolamento possono essere gratuitamente tratte dai siti web della C E .

Il 1° marzo 2005 è subentrato il regolamento CE 2201/2003, che, per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio non ha mutato nulla di significativo rispetto al precedente 1347/2001.<sup>11[11]</sup>

Il nuovo testo italiano ritorna, in effetti, ad usare l'espressione "proporre opposizione" (art. 33) e non più "ricorso", benché il testo francese resti fermo alla espressione "former un recours": il carattere generico della prescrizione sembra così definitivamente confermato.<sup>12[12]</sup>

Così, quando una stessa sentenza straniera contestata porta il divorzio o la separazione coniugale o l'annullamento del matrimonio e disposizioni patrimoniali

può essere presentata per il riconoscimento (ex Reg. CE 2201/2003) e per la dichiarazione di esecutività (ex Eg. CE 44/2001) con un solo "ricorso" alla Corte d'appello di residenza del convenuto, su cui potrà essere emesso un solo decreto inaudita altera parte; ed il soccombente potrà presentare una unica impugnazione, la si voglia chiamare ricorso od opposizione, per il controllo in contraddittorio

Se ne dovrebbe concludere:

che l'impugnazione segue la disciplina del giudizio in unico grado, corrispondente al giudizio collegiale di primo grado del Tribunale (giudice istruttore; decisione del collegio in camera di consiglio).

---

<sup>11[11]</sup> Si legge nel Preambolo;

".. il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di procedimenti matrimoniali. Il contenuto di tale regolamento riprendeva ampiamente la convenzione del 28 maggio 1998 avente il medesimo oggetto.

4) Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori.

5) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

6) Dato che l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è più opportuno disporre di uno strumento unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.

7) Il campo di applicazione del presente regolamento riguarda le materie civili, indipendentemente dal tipo di organo giurisdizionale.

8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.

9) Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire 1) alla designazione e alle funzioni di una persona o ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e 2) alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d'esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali i genitori hanno una controversia in merito all'amministrazione dei beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale..."

<sup>12[12]</sup> Il testo inglese reca ancora "may be appealed"; il testo spagnolo reca ancora "podrà ser recurrida" come nel regolamento n. 44/2001

E' appena il caso di aggiungere qui, che tutto ciò non è richiesto per la trascrizione della sentenza europea di divorzio o di separazione o di annullamento del matrimonio essendo espressamente stabilito dall'art. 21 del nuovo regolamento (il 2201/2003, così come già nell'art. 14 del precedente reg. 1347/2000) "non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi, o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro".

Gli "aggiornamenti dello stato civile", non sono dunque considerati ipotesi di "applicazione" o di "esecuzione" delle sentenze di divorzio, di separazione coniugale, di annullamento del matrimonio.

L'eventuale rifiuto dell'ufficiale di stato civile, comunque motivato, dovrà essere vinto secondo la specifica previsione degli artt. 95 e 96 del DPR n. 396 del 3 novembre 2000 col Regolamento dello stato civile vigente:

"Art. 95 - (Ricorso) - 1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende **opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte** una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. 2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. 3. L'interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale."

"Art. 96 - (Procedimento) - 1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile. 2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. 3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'articolo 455 del codice civile."